

CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA
(Art. 37 del D.Lgs. n. 368/1999 e successive modifiche)

- VISTO** l'art. 37 del D.Lgs. n.368/1999 e successive modifiche;
- VISTO** lo schema tipo di contratto di Specializzazione approvato con il D.P.C.M. 6/7/2007;
- VISTO** il D.I. 04/02/2015, n.68;
- VISTO** il D.I. 13/06/2017, n.402;
- VISTO** il Decreto Direttoriale del Mur n. 647 del 22/05/2025;
- VISTO** il Decreto Direttoriale del Mur n. 1210 del 15/09/2025;
- VISTO** il Decreto Direttoriale del Mur n. 642 del 23/09/2025;

TRA

- L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, codice fiscale numero 80002170720, rappresentata dal Rettore nella persona del **Prof. Roberto BELLOTTI**, nato a Bari il 06/09/1963, domiciliato per la carica in Piazza Umberto I, n. 1 Bari;

- La Regione Puglia, rappresentata dal Presidente della Giunta con delega alla Sanità, nella persona del **Dott. Michele EMILIANO**, nato a Bari il 23/07/1959, domiciliato per la carica al Lungomare Nazario Sauro, Bari.

E

Il/La dottore/ssa Cognome _____ Nome _____
nato/a il _____ a _____, residente a _____
(_____) in _____
n. _____, **C.F.** _____,

iscritto al **I** anno di corso della **Scuola di Specializzazione in** _____

nell'A.A. **2024/25**, a seguito di utile inserimento nella graduatoria di merito del concorso nazionale per l'ammissione dei medici presso la suddetta Scuola di Specializzazione dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, ai sensi dell'art.37 del D.Lgs n.368/99 e successive modifiche.

SI STIPULA

il presente contratto di formazione specialistica, finalizzato esclusivamente all'apprendimento delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico della scuola in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea.

Il contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e dell'Università e non determina l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro.

ART. 1

1. Il contratto ha la durata di un anno, a decorrere dal giorno **01 Novembre 2025** ed è automaticamente prorogato, per uguali periodi successivi e per tutta la durata del corso di specializzazione, previa verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti e fatte salve tutte le cause di risoluzione anticipata.

CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA
(Art. 37 del D.Lgs. n. 368/1999 e successive modifiche)

2. Il rapporto instaurato con il presente contratto cessa comunque alla data di scadenza del corso legale degli studi, salvo quanto previsto dai successivi commi 3 e 5. Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per maternità, per la quale restano ferme le disposizioni previste dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e malattia sospendono il periodo di formazione con obbligo per il medico in formazione specialistica di recupero delle assenze effettuate. Durante la sospensione per i predetti impedimenti al medico in formazione specialistica compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico di cui all'articolo 6, limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso.

3. Non determinano interruzione della formazione, né sospensione del trattamento economico, le assenze per motivi personali preventivamente autorizzate, che non superino i 30 giorni lavorativi complessivi nell'anno di pertinenza del presente contratto e che non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. Tale periodo, da fruire nel corso dell'anno solare ed entro la scadenza del contratto annuale di formazione, è ridotto a n. 26 giorni lavorativi per le Scuole che optano per la settimana corta (ovvero n. 5 giorni lavorativi dal lunedì al venerdì) e non applicabile alle Scuole di specializzazione che espletano attività assistenziale.

4. Sono causa di risoluzione anticipata del contratto:

- a) la rinuncia al corso di studi da parte del medico in formazione specialistica;
- b) la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità, di cui al D.M. n.930/2022;
- c) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o, in caso di malattia, il superamento del periodo di un anno, nell'ambito della durata del corso di specializzazione;
- d) il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi della Scuola di Specializzazione frequentata.

In caso di anticipata risoluzione del contratto il medico ha comunque diritto a percepire la retribuzione maturata alla data della risoluzione stessa nonché a beneficiare del trattamento contributivo relativo al periodo di formazione svolto.

ART. 2

1. Il medico in formazione specialistica si impegna a seguire con profitto il programma di formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dall'ordinamento didattico della scuola determinato secondo la normativa vigente in materia, in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea.

2. L'Università e la Regione si impegnano a far seguire il medico in formazione specialistica da un tutore, designato annualmente dal Consiglio della Scuola, che non potrà seguire più di tre medici in formazione.

3. Le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche del medico in formazione specialistica, la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia di interventi pratici da eseguire personalmente sono quelli determinati all'inizio di ogni anno accademico dal Consiglio della Scuola in conformità agli ordinamenti didattici ed agli accordi tra Università e Azienda sanitaria coinvolta. Tale programma sarà portato a conoscenza del medico in formazione specialistica all'inizio di ogni anno accademico. Egualmente saranno portati a conoscenza gli aggiornamenti annuali resisi indispensabili in relazione alle mutate necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione.

Le reti formative della Scuola vengono strutturate in modo che sia garantita la completezza del percorso formativo all'interno di una rete di più strutture in collaborazione tra loro. La rotazione obbligatoria dei medici in formazione specialistica tra le differenti strutture della rete formativa deve tener conto anche delle specificità delle UU.OO. facenti parte della rete formativa rispetto alle attività professionalizzanti da far espletare agli specializzandi, attività che di norma dovrebbero possedere una complessità progressivamente crescente di anno in anno.

4. Il medico in formazione specialistica vincitore di un contratto aggiuntivo finanziato dalla Regione Puglia o da Enti pubblici/privati che prevede il possesso di specifici requisiti richiesti dalle rispettive

CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA
(Art. 37 del D.Lgs. n. 368/1999 e successive modifiche)

disposizioni di riferimento della Regione Puglia e degli Enti finanziatori dichiara di aver preso visione dei suddetti requisiti specifici del decreto direttoriale del MUR e s'impegna ad accettare ogni clausola prevista.

5. Tutti i medici rientranti nelle categorie dei posti riservati e in sovrannumero (medici militari, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, dipendenti del SSN) devono necessariamente svolgere l'attività formativa presso le sedi della rete formativa della Scuola. Ai suddetti medici non è consentito svolgere il previsto percorso formativo a tempo pieno e le altre attività formative previste dal Consiglio della Scuola nell'ambito del reparto dell'Ente sanitario di appartenenza.

Il percorso formativo deve svolgersi, al pari degli altri medici in formazione, necessariamente presso le strutture che fanno parte della rete formativa professionale della Scuola di assegnazione, accreditate a tale specifico fine, con modalità e tempi di frequenza stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa.

ART. 3

Al fine di perfezionare la formazione la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, sia italiane che straniere per un periodo di frequenza comprensivo non superiore a 18 mesi. I periodi formativi relativi all'attività professionalizzante ed ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie estere di cui al D.I. n. 68/15, a prescindere dalla natura giuridica delle stesse sono da definirsi con specifici accordi e lettere d'intenti.

ART. 4

1. L'Università e la Regione garantiscono al medico in formazione specialistica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell'unità operativa presso la quale è assegnato, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali, di responsabilità, e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore, in coerenza al processo formativo con particolare riguardo all'ultimo anno di corso. L'attività del medico in formazione specialistica deve essere comunque coerente con il percorso formativo. Tale responsabilità deriva dalle competenze acquisite, e certificate dai tutor nel libretto diario di cui all'art.5, comma 5, del D.I. n.68/15. In ogni caso lo specializzando non può essere impiegato in totale autonomia nella assunzione di competenza di natura specialistica. In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva di quella del personale di ruolo.

2. L'Università fornisce al medico in formazione specialistica un apposito libretto personale di formazione in cui attività e interventi, concordati dal Consiglio della scuola con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie interessate, sono illustrati e certificati a cura del dirigente responsabile dell'unità operativa presso la quale il medico in formazione specialistica espleta volta per volta le attività assistenziali del programma formativo e controfirmati dal medico stesso.

ART. 5

1. Il medico in formazione specialistica si impegna ad assolvere un programma settimanale complessivo da ripartirsi tra attività teoriche e pratiche, secondo quanto stabilito dall'ordinamento didattico della scuola.

2. L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno e pertanto vanno considerate anche per il medico in formazione specialistica analoghi schemi di impegno orario giornaliero, laddove il tempo pieno, per definizione, è pari a 38 ore settimanali, 4 delle quali sono dedicate all'attività didattica frontale. A tal riguardo trova applicazione l'art. 6 della direttiva 2003/88/CE che prevede il limite massimo settimanale (compreso di eventuali ore di straordinario) di 48 ore lavorative con riposo minimo giornaliero di 11 ore consecutive per ogni periodo di 24 ore e un riposo settimanale minimo di 24 ore consecutive per ogni periodo della durata di 7 giorni.

CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA
(Art. 37 del D.Lgs. n. 368/1999 e successive modifiche)

3. La rilevazione dell'orario e le modalità di controllo avvengono secondo le disposizioni contenute nel Regolamento generale e di funzionamento delle Scuole di Specializzazione dell'area sanitaria. Lo specializzando viene assegnato ai reparti delle strutture sanitarie facenti parte della rete formativa, secondo il piano formativo individuale deliberato dal Consiglio della Scuola e per il tempo necessario ad acquisire le abilità professionali da esso previste.

ART. 6

1. Il medico in formazione specialistica fermo restando il principio del rispetto del tempo pieno può, ai sensi dell'art. 19, comma 11, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, sostituire a tempo determinato i medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritto negli elenchi della guardia medica notturna, festiva e turistica, ma occupato solo in caso di carenze di disponibilità dei medici già iscritti nei predetti elenchi.

2. È assicurata al medico in formazione specialistica la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria, previo nulla osta della Azienda Ospedaliera Universitaria.

3. Nel caso sussista un rapporto di pubblico impiego, il medico in formazione specialistica per poter frequentare la scuola di specializzazione deve essere collocato in posizione di aspettativa senza assegni, secondo le disposizioni legislative e contrattuali previste per l'Amministrazione di appartenenza.

4. Lo svolgimento dell'attività presso le Unità speciali di continuità assistenziali (USCA), di cui alla legge 24 aprile 2020 n.27, è compatibile con lo svolgimento dell'attività di formazione presso le scuole di specializzazioni in medicina.

5. Il medico in formazione specialistica si impegna a non svolgere alcuna attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui effettua la formazione, né ad accedere a rapporti convenzionali o precari con il Servizio sanitario nazionale o con enti e istituzioni pubbliche e private.

6. In deroga al regime di incompatibilità previsto dal D.Lgs. n. 368/1999, a seguito dell'evoluzione normativa intervenuta dopo l'emergenza sanitaria da Covid-19, alcune tipologie di rapporto di lavoro sono da ritenersi compatibili con il contratto di formazione specialistica. In tali casi, il medico in formazione specialistica è tenuto a:

- comunicare preventivamente alla Scuola di Specializzazione di appartenenza l'intenzione di assumere l'incarico;
- richiedere l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività;
- trasmettere tempestivamente copia del contratto di lavoro sottoscritto.

Resta inteso che tali rapporti **non sono coperti dalla polizza assicurativa** prevista per l'attività formativa specialistica.

La compatibilità delle tipologie di rapporto è subordinata al rispetto della normativa vigente al momento dell'assunzione dell'incarico.

ART. 7

1. Al medico in formazione specialistica, per tutta la durata del corso, è corrisposto un trattamento economico annuo onnicomprensivo.

2. Il trattamento economico è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile differenziata per tipologie di specializzazioni, per la durata e per anno di corso, il cui importo viene definito con apposito Decreto del Presidente del Consiglio di Ministri. La parte fissa annua lorda è attualmente determinata in € 22.700,00 per ciascun anno di formazione specialistica. La parte variabile annua lorda, calcolata in modo che non ecceda il 15% di quella fissa, è determinata in € 2.300,00 per ciascuno dei primi due anni di formazione specialistica, mentre per ciascuno dei successivi anni di formazione specialistica la stessa è determinata in € 3.300,00 annui lordi.

CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA
(Art. 37 del D.Lgs. n. 368/1999 e successive modifiche)

3. Tale trattamento viene corrisposto dall'Università in 12 ratei mensili posticipati ed è comprensivo di tutti gli oneri contributivi a carico dei contraenti e, pertanto, sia della quota dei due terzi a carico dell'Università che della quota di un terzo a carico del medico in formazione specialistica.
4. Il medico in formazione specialistica ai fini previdenziali è iscritto alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
5. Il trattamento economico spettante al medico in formazione specialistica è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e non concorre alla formazione della base imponibile dell'IRAP dovuta dai soggetti di cui all'art. 3, c. 1, lettera e-bis) del D. Lgs. n. 446/97, in quanto lo stesso trattamento economico è corrisposto in analogia alle borse di studio di cui all'art. 50, c. 1, lettera c), del TUIR, ancorché con la dizione di contratto di formazione specialistica ai sensi dell'art. 41, comma 3 del D. Lgs. n. 368/99.
6. Ai sensi dell'art.41 del D.Lgs n. 368/99 e s.m.i., l'Azienda sanitaria, presso la quale il medico in formazione specialistica svolge attività formativa, provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa dei rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico medesimo nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale. Sia per le strutture extra rete formativa italiane sia per quelle estere, le convenzioni o accordi ricomprendono la disciplina della copertura assicurativa del medico in formazione specialistica, ponendola a carico dello specializzando laddove necessario, anche in relazione alle prassi adottate nelle strutture italiane di riferimento ovvero alle normative vigenti nel Paese estero presso cui la struttura insiste (D.I. n.402/2017).
7. Agli specializzandi è garantita da parte dell'Università la copertura assicurativa per l'attività formativa e didattica specifica.

ART. 8

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano le disposizioni di cui agli artt. 37, 38, 39, 40 e 41, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e s.m.i., dei Protocolli d'Intesa per la formazione specialistica tra Regione ed Università, del Regolamento generale e di funzionamento delle Scuole di Specializzazione dell'area sanitaria emanato con D.R. n. 2710 dell'01.09.2021, del D.I. n. 68/15 e del D.I. n.402/17, nonché delle disposizioni regionali in materia, in quanto compatibili con la normativa vigente e con quanto contenuto nel presente contratto.
2. Eventuali controversie sono devolute all'Autorità giudiziaria ordinaria presso il Foro competente.

Bari, 01 Novembre 2025

I CONTRAENTI



REGIONE PUGLIA

(SU DELEGA DEL PRESIDENTE)



(RETTORE)

Il medico in formazione specialistica
